



ORIGINALE
Ordinanza N. 5
In data 30/06/2022

COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N. 5 del 30/06/2022

Oggetto: DISCIPLINA DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Vista l'ordinanza n. 37 del 3 maggio 2022 del Presidente della Giunta regionale del Veneto ad oggetto "Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione Veneto. Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Azioni regionali a tutela della salute pubblica.

Dichiarazione dello stato di crisi idrica nel territorio ex art. 106, comma 1, lett. a) della L.R. 13.4.2001, n. 11 e art. 1 della L.R. 16.8.2007, n. 20";

Vista la nota della Regione Veneto, pervenuta alla casa municipale il 23.06.2022 (prot. n. 4431), di rimando all'ordinanza n. 37/2022 sopra menzionata, con indicazione di mettere in atto tutte le azioni necessarie all'ottemperanza dei contenuti della medesima, ivi compresa l'adozione delle opportune ordinanze di competenza;

Vista la richiesta della Società A.T.S. (Alto Trevigiano Servizi), pervenuta in data 07.06.2022 (prot. n. 3907), nella quale si richiede l'urgente emissione di ordinanza, relativa all'utilizzo di acqua potabile per scopi strettamente civili alla luce della situazione di emergenza idrica a seguito di carenza d'acqua;

Considerata la nota sopraccitata, la quale porta a conoscenza della delicata situazione idrica delle reti di distribuzione locali, dovuta al prolungato stato di siccità dei mesi passati, che ha portato all'attuale situazione di emergenza dovuta alla scarsità d'acqua presso le fonti montane e pedemontane di approvvigionamento del territorio, determinata dalla diminuzione stagionale delle precipitazioni meteoriche, che non permette di far uso della stessa per scopi diversi da quello civile-domestico;

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito predisponendo quanto necessario al fine di assicurare l'acqua potabile agli usi domestici e al fine di evitare possibili disagi agli utenti nell'erogazione del servizio acquedottistico;

Visti:

- . lo Statuto Comunale;
- . il Regolamento del Servizio di Fornitura di Acqua Potabile vigente con allegata la Carta del Servizio Idrico Integrato;
- . la Legge 24.11.1981 n.689 e ss.mm.ii.;
- . Il D. Lgs n. 267 del 18.07.2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

con effetto immediato e fino a comunicazione di cessata emergenza, il **DIVIETO** di consumo di acqua potabile, da parte della cittadinanza (utenze domestiche), per scopi non strettamente attinenti all'uso domestico, ovvero il **divieto di utilizzo dell'acqua potabile** per:

- l'irrigazione e annaffiamento di orti, giardini e prati ornamentali;
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
- il lavaggio privato di veicoli a motore;

- **il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;**
- **tutti gli usi diversi da quelli alimentari domestico e per l'igiene personale;**

Per la violazione a quanto previsto all'art. 21, vari comma del Regolamento di Servizio di Fornitura di acqua potabile verrà applicata una sanzione che va da € 250,00 ad € 500,00 a seconda dei casi specifici.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all' Albo Pretorio on-line di questo Comune, nonché mediante affissione sulle bacheche comunali.

L'Ufficio di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza in qualsiasi ora del giorno.

A norma dell'art. 3 c. 4 Legge 07.08.1990 n. 241 si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Veneto, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.



IL SINDACO
Gianangelo Bof